



21097-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1652
ANDREA PELLEGRINO		UP - 10/05/2023
IGNAZIO PARDO	- Relatore -	R.G.N. 333/2023
GIUSEPPE SGADARI		
SANDRA RECCHIONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis) 7

avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio.

udito il difensore avv.to (omissis) che insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo del 24-2-2020, riqualificava i fatti di truffa originariamente contestati a (omissis) ai sensi dell'art. 641 cod. pen. rideterminando la pena in mesi 3 di reclusione.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione dell'obbligazione a causa del pagamento del debito ex art. 641 secondo comma cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Ed invero ai sensi dell'art. 641 secondo comma cod.pen. l'adempimento dell'obbligazione prima della condanna estingue il reato. Nell'interpretazione di detta norma questa Corte di

cassazione ha affermato come in tema di reato di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, previsto dall'art. 641, comma secondo, cod.pen., deve avvenire "prima della condanna" e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma sesto cod.pen.che deve avvenire "prima del giudizio" (Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rv. 266901 - 01). In particolare va ricordato che la predetta causa speciale di estinzione del reato è stata collegata all'integrale adempimento dell'obbligazione nell'ottica di ritenere la fattispecie di reato diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima che ove adeguatamente risarcita non può più vantare interesse alla punizione del colpevole; ne consegue che per essere operante la causa di estinzione il pagamento dell'obbligazione deve essere integrale ed effettiva oltre che disposta e ricevuta prima della condanna definitiva.

Nel caso in esame il difensore ha allegato al ricorso l'avvenuta ricevuta di pagamento del bonifico bancario effettuato in favore della (omissis) r.l. ed avente ad oggetto l'integrale versamento delle somme di cui il (omissis) era debitore; a fronte di detto pagamento la predetta s.r.l. già costituita parte civile nulla ha opposto al proposito così che può ritenersi sussistere il presupposto per la declaratoria di estinzione del reato.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per adempimento dell'obbligazione.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per adempimento dell'obbligazione.


Roma, 10 maggio 2023

IL CONSIGLIERE EST.

Ignazio Pardo



IL PRESIDENTE
Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE
7 MAG. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO